



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE**  
**IL VICE RAGIONIERE GENERALE**  
 Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821



Al Sig. Capo Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni – Ing. F. Trapani

Al Sig. Capo Area Urbanistica della rigenerazione urbana, mobilità e centro storico – Ing. M. Ciralli

E, p.c. Al Sig. Sindaco – c/o il Capo di Gabinetto

Al Sig. Assessore al Bilancio – Avv. B. Alaimo

Al Sig. Direttore Generale – Dott. E. Ceglia

Al Sig. Segretario Generale – Dott. R. Liotta

Al Sig. Capo Area Programmazione Fondi Extracomunali – Dott. G. Sacco

Al Sig. Dirigente Ufficio Programmazione monitoraggio,  
supporto al controllo e rendicontazione PNRR – Dott. C. Cimò

**OGGETTO:** Art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 49 dello Statuto comunale – Organo competente all'approvazione dei progetti – Consiglio di Stato, Sez. VII, 20/09/2024, n. 7699 e Consiglio di Stato, sentenza 19 giugno 2014 n. 3116-.

Si ritiene utile segnalare alle SS.LL. la recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 7699/2024 che nel respingere l'appello, risponde alla domanda su quale fosse l'organo competente ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica nel quadro definito a suo tempo dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 50/2016.

La magistratura in linea con l'orientamento già espresso ricorda che il progetto preliminare e lo studio di fattibilità rientrano nella competenza della Giunta comunale in considerazione del fatto che tale livello di progettazione “definisce il quadro delle esigenze da soddisfare”.

La sentenza merita di essere segnalata perché, anche con la riduzione dei livelli progettuali da tre a due apportata dal D.lgs n. 36/2023, e l'obbligatorietà del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante, continua a permanere la competenza della Giunta Comunale.

L'ulteriore necessità di richiamare l'orientamento giurisprudenziale oltre che del dettato normativo è collegato alla circostanza che, negli ultimi mesi, pervengono provvedimenti dirigenziali di approvazione dei progetti di opere pubbliche e del relativo Quadro Tecnico Economico <sup>(1)</sup> da sottoporre a scrutinio contabile, ex art. 183 e/o 184 del TUEL, prive dell'approvazione da parte della competente Giunta comunale, giusta art. 48 del TUEL e art. 49 dello Statuto comunale.

Come noto l'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 2000 enumera, con elencazione tassativa, gli atti fondamentali per i quali ha competenza il consiglio comunale; nell'ambito di tali atti non è compresa l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, i quali restano di conseguenza di competenza

<sup>(1)</sup> Il riferimento, in ultimo, è alla determinazione dirigenziale n. 10877 e 10878, finanziate con fondi PNRR e POC METRO complementare 2014/2020 per il progetto “*Parco a mare allo Sperone*”, di complessivi 19.831.757,32 ed il progetto di riqualificazione del “*Porto della Bandita ed aree portuali*” di complessivi € 15.741.410,33 ed alla determinazione dirigenziale n. 15421 del 14.11.2024 “*Riqualificazione Ecosostenibile del Lungo mare Barcarello – REACT Pon Metro*” ove non si fa menzione alcuna a provvedimenti di natura giurale;



Città di Palermo

**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE**  
**IL VICE RAGIONIERE GENERALE**  
 Via Roma n.209 – 90133 PALERMO



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

della Giunta comunale, organo il quale, in base al comma 2 dell'art. 48 dello stesso TUEL, dispone di una competenza residuale per tutti gli atti che non siano riservati dalla legge ad altri organi (2).

In linea con il citato dettato normativo è l'orientamento del Consiglio di Stato espresso nella Sentenza n. 7699/2024 a mente del quale “è fuor di dubbio che il primo giudice abbia aderito, e di conseguenza applicato, quello che rappresenta il consolidato e pacifico indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza amministrativa circa l'interpretazione dell'art. 23, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), ovverosia che il progetto preliminare e lo studio di fattibilità rientrano nella competenza della Giunta comunale in considerazione del fatto che tale livello di progettazione “definisce il quadro delle esigenze da soddisfare”, rientrando quindi a pieno titolo negli indirizzi politico-amministrativi che l'ente locale persegue, selezionandoli con un tasso di elevata discrezionalità, nell'interesse della collettività. Va infatti soggiunto che ai sensi del prefatto art. 23, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola attraverso il succedersi di tre fasi scandite da differenti peculiarità, corrispondenti a differenti livelli di approfondimento (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva), e che il comma 5 nello specifico prevede che “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Dene ritenersi corretta, quindi, la conclusione alla quale è giunto il TAR, citando fra l'altro il parere del Consiglio di Stato n. 855 del 1° aprile 2026, secondo cui è necessaria l'approvazione da parte dell'organo politico, in quanto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica debbono essere definite le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, oltre alla comparazione delle ragioni della scelta della soluzione prospettata, in base alle valutazioni delle diverse soluzioni possibili in termini di costi e benefici per la collettività. Ciò significa, in definitiva, che è nel progetto di fattibilità che deve enuclearsi la prospettiva della “accettazione sociale dell'opera”, poiché in esso è trasfusa l'esigenza collettiva dell'opera stessa e il temperamento degli interessi dei cittadini, rispetto ad altre possibili iniziative. Tale essendo la natura giuridica della scelta alla base della decisione amministrativa, non vi è dubbio alcuno che la stessa spetti alla Giunta comunale, quale sede naturale in cui vengono enucleati gli obiettivi e i programmi politico-amministrativi dell'ente locale”.

Così come la sentenza del TAR Campania Napoli, Sez. VII del 24.03.2021 n. 1976 prevede che “Se, infatti, spetta al consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n.267 del 2000, la competenza ad approvare gli atti fondamentali, fra cui i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche o di interesse pubblico, i progetti delle singole opere rientrano nella competenza della giunta comunale”, ma cosa più rilevante che “Sotto tale profilo, il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere ritenuto illegittimo e deve essere annullato”.

**Affermazione quest'ultima che in materia di opere pubbliche sottoposte a rendicontazione quali quelle del PNRR, a titolo esemplificativo, non si può né sottovalutare né trascurare considerate le possibili refluenze a carico del bilancio comunale.**

In materia di competenza della Giunta comunale si rammenta il disposto della L.R. n. 30/2000, di modifica della L.R. n. 48/91, e in particolare il contenuto della Circolare Assessoriale 13.04.2001, n. 2 di interpretazione della citata L.R. 30/2000, che nella parte “assetto delle competenze” al punto 4 prevede che “Eguale competenza delle giunte (atti di indirizzo) ricorre in materia di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali, di altri atti sempre nella materia contrattuale che comportino espressione di indirizzo quali, ad esempio, i piani attuativi urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali (cfr., in merito, l'interpretazione autentica dell'art. 12 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che non riconosce la

(2) “La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”.



Città di Palermo

**COMUNE DI PALERMO**  
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE  
IL VICE RAGIONIERE GENERALE  
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

*competenza in materia ai consigli) e l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche. È riconducibile ai dirigenti ed ai funzionari apicali l'approvazione dei progetti esecutivi soltanto in attuazione di progettazione preliminare e di massima (atti questi che esplicano indirizzo).*

E si rammenta, altresì, per l'aspetto strettamente contabile il contenuto dell'art. 200 del TUEL lì dove prescrive che *"per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco"*.

Per quanto sinteticamente sopra espresso, si ritiene necessario che le SS.LL. formulino espresso invito ai RUP a sottoporre alla Giunta comunale l'approvazione dei progetti di lavori pubblici in sanatoria al fine di uniformarsi al dettato normativo e all'indirizzo giurisprudenziale, oltre che per evitare possibili conseguenze in fase di rendicontazione delle somme oggetto di finanziamento.

La presente è indirizzata, per conoscenza al Direttore Generale e al Segretario Generale, anche per quanto prescritto al comma 8 art. 32 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per eventualmente fornire le dovute indicazioni agli Uffici sulle regole da seguire in materia di approvazione dei progetti di opere pubbliche.

**IL VICE RAGIONIERE GENERALE**

Dott. Francesco Donia

**IL RAGIONIERE GENERALE**

Dott. Bohuslav Basile